

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale di Milano Sezione II Civile RG XXX/2024
riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
dott. Caterina Macchi Presidente
dott. Guendalina Pascale Giudice relatore
dott. Vincenza Agnese Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione controllata promosso su istanza depositata

DA

SPV S.R.L.

NEI CONFRONTI DI

AVVOCATO

Il Tribunale
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:

- con ricorso ritualmente depositato parte creditrice procedente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **AVVOCATO**;
 - fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione;
 - parte resistente si è ritualmente costituita, eccependo il difetto di legittimazione di parte ricorrente e la nullità della procura per genericità; osserva quanto segue.
 - in ordine alla legittimazione attiva, contrariamente a quanto eccepito da parte resistente in merito alla mancata allegazione di dichiarazione del cedente attestante la presenza del credito azionato tra i crediti ceduti (v. quarta pagina della memoria di costituzione), detta dichiarazione è stata prodotta sub doc. 6 (v. sul punto Cass. Civ. n. 28803/19);
 - in ordine all'eccezione di parte resistente inerente la genericità della procura, quella alle liti menziona, al contrario, proprio il mutuo fondiario stipulato in data 8.9.2005 e concesso al resistente per la somma di euro 320.000,00, mentre le asserite procure rilasciate da **BANCA** nella cessione non corrispondono agli atti prodotti dalla ricorrente, che agisce non già attraverso la società di *servicing*, bensì in proprio quale titolare del credito ceduto, a differenza di quanto avvenuto nel precetto;
 - sussiste ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCI la competenza di questo Tribunale dal momento che parte resistente risiede in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano.
 - il resistente è un professionista, esercitando la professione di avvocato;
 - Ricorre il requisito di cui all'art. 268 co. 2 CCI, essendo il credito azionato, di per sé solo, superiore a euro 50.000,00;
 - Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che essa è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
 - È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza, desumibile dalla circostanza che il credito azionato deriva da un'esecuzione immobiliare non totalmente capiente e che lo stesso resistente ha affermato di aver avanzato una proposta di rientro rateale che non è riuscito a onorare, né il creditore ha accettato un'ulteriore rateizzazione;
- Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di **AVVOCATO**;

- 2) NOMINA Giudice Delegato il dott. omissis;
 - 3) NOMINA Liquidatore l'avv. omissis, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
 - 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
 - 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
 - 6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
 - 7) ORDINA ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale;
- Così deciso in Milano, il 26.2.25

Il Presidente Dott.ssa Caterina Macchi

Il Giudice relatore Dott.ssa Guendalina Pascale

EX PARTE